

COMUNE DI DOLO * PROVINCIA DI VENEZIA**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 29/12/2011

Il Segretario Comunale

Oggetto: Indirizzi in merito all'approvazione della convenzione con la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della carità per la gestione del Progetto Sociale "Gruppo Appartamento" anno 2012. Codice CIG ZC902AB76B

L'Assessore ai Servizi Sociali riferisce che:

Per otto anni questa Amministrazione Comunale ha stipula una convenzione con l'Associazione di promozione sociale Onlus "Psiche 2000" con sede a Dolo in via Riviera XXIX Aprile 2 (C.F.90086670271) per la gestione e l'organizzazione del "Gruppo Appartamento di via Dauli n.54, c/o il quale sono inserite persone con disagio psichico medio - lieve, prive di sostegno familiare, del Comune di Dolo. Per il 2012, purtroppo detta Associazione Psiche 2000 non ha dato la disponibilità a rinnovare la convenzione in quanto la tipologia dell'utenza da inserire all'interno del Progetto è cambiata e necessità di modalità assistenziali diverse.

Vista la proposta presentata dalla Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità per la gestione del progetto "Gruppo appartamento", già approvato con delibera di GC. n.218/2004, valutato che non vi sono altre Associazioni sul nostro territorio in grado di offrire tale servizio di gestione del Gruppo appartamento, ritengo opportuno approvare per l'anno 2012 la convenzione con suddetta Fondazione per la gestione del Progetto Sociale "Gruppo Appartamento";

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali;

Visto l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la convenzione tra la l'Associazione "Psiche 2000" e questa Amministrazione Comunale per la gestione e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento" scadrà il 31.12.2011;

Dato atto che la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia ha dato la disponibilità per l'anno 2012 per la gestione e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento" secondo la proposta presentata in data 23.12.2011 prot.n.36183/7.12;

Ritenuto necessario approvare la convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Dolo e la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia per la gestione e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento" secondo lo schema di convenzione allegato;

Considerato che la stipula di suddetta convenzione rientra tra gli obiettivi programmatici del PEG anno 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014;

Ritenuto pertanto opportuno per i motivi sopra esposti approvare la convenzione con Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento" secondo l'allegato schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 29/12/2011

Il Segretario Comunale


Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione con la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità con sede a Venezia in San Marco n.1830 (C.F. e P.IVA 00612690271) per la gestione e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento" per l'anno 2012;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di incaricare il Responsabile del Settore competente, Servizi Sociali, di adottare gli atti necessari conseguenti al presente provvedimento, ai fini dell'attuazione della convenzione per l'anno 2012 con la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità di Venezia per la gestione e l'organizzazione del Progetto "Gruppo Appartamento", prendendo atto che il susseguente impegno di spesa troverà adeguata copertura al capitolo 11004032703 cod.3338 "realizzazione alloggio protetto" del Bilancio 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN "GRUPPO APPARTAMENTO"
CON PERSONE CON DISAGIO PSICO SOCIALE
CODICE CIG ZC902AB76B**



L'anno duemiladodici addi..... del mese di nella sede comunale di Dolo tra i signori:

- Don Corrado Cannizzaro, nato a Venezia il 19.05.1969 e residente a Dorsoduro, 1907 Venezia, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità (d'ora in poi indicata O.S.M.C.), con sede a Venezia, San Marco 1830 (C.F. e P.IVA 00612690271)
- Sedona Elisabetta, nata a Noale il 05.11.1971 Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali domiciliata per la carica professionale presso il Comune di Dolo, in via Cairoli, 39 (C.F. 82001910270)

Premesso

- che il Comune di Dolo ha riservato l'alloggio di proprietà comunale sito a Dolo, Via Dauli n. 54, per la realizzazione del Progetto Sociale "Gruppo Appartamento" per persone con disagio psico sociale;
- che per la disciplina dell'accesso e la gestione del su indicato "Gruppo Appartamento" il Comune di Dolo ha provveduto alla stesura del Regolamento allegato alla presente (Allegato A);
- La Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con esperienza pluriennale di gestione di servizi socio-sanitari in convenzione con gli Enti Pubblici, ha espresso la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Dolo nel progetto di cui sopra:

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Dolo affida a O.S.M.C. l'incarico di gestire e organizzare il gruppo appartamento, promuovendo un progetto non meramente assistenziale, ma di sostegno e aiuto alle persone con disagio psico sociale già in una fase di autonomia e consapevolezza di sé.

ART. 2

L'accesso al servizio accoglienza è subordinato alla presenza di un programma di inserimento elaborato dall'Assistente Sociale in collaborazione con O.S.M.C.

ART. 3

L'O.S.M.C. assicura il regolare funzionamento della struttura garantendo il rispetto delle regole stabilite e delle norme di condotta sociale al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto e collaborazione e di espletare quei compiti di accompagnamento della persona in accordo con gli obiettivi specifici del programma previsto;

ART. 4

L'accoglienza presso la suddetta struttura è subordinata alla presentazione delle persone e del relativo progetto di autonomia e inserimento sociale al Coordinatore, al fine di dare tutti quegli elementi informativi utili per la conoscenza delle persone e per definire e concordare i significati e le modalità dell'ospitalità .

I referenti per ogni singolo ospite sono l'Assistente Sociale per quanto riguarda tutti gli aspetti di relazione con la persona e il piano di lavoro previsto e il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali per quanto riguarda gli aspetti organizzativi ed economici dell'ospitalità nonché il controllo e la verifica degli accordi presi di volta in volta sulle singole situazioni di accoglienza.

ART. 5

L'inserimento presso la struttura prevede la sottoscrizione preliminare di un accordo fra le varie parti interessate, O.S.M.C., Ufficio Servizi Sociali e persona, che definisce e regola gli impegni reciproci nell'ambito dello specifico programma di accoglienza.

ART. 6

L' O.S.M.C. mette a disposizione :

n. 1 (un) Operatore con qualifica di Operatore Addetto all'Assistenza o Operatore socio-sanitario o Operatore di Comunità Terapeutica o Educatore Professionale o qualifiche equipollenti per un massimo di 26 (ventisei) ore settimanali;

n. 1 (un) Coordinatore per un massimo di 1 (una) ora settimanale.

A supporto del servizio O.S.M.C. potrà avvalersi anche di personale volontario.

ART. 7

I costi relativi alle utenze e alla manutenzione dell'appartamento sono a totale carico del Comune di Dolo.

ART. 8

Le spese personali, compreso il vitto, sono a carico degli utenti.

ART. 9

Per la gestione del servizio sarà corrisposto dal Comune di Dolo all' O.S.M.C. un importo giornaliero di € 63,44 (sessantatre/44), mediante liquidazione mensile su presentazione di regolare nota di addebito, indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dolo, sul conto corrente bancario codice IBAN IT68 E050 1812 1010 0000 0110 707 intrattenuto c/o la Banca Popolare Etica Filiale di Padova, dedicato, non in via esclusiva, allo scopo, sul quale può operare la seguente persona:

Sig. don Corrado Cannizzaro, C.F.: CNN CRD 69E19 L736W.

Le parti riconoscono trattarsi di prestazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10/27-ter D.P.R. 633/72.

Le parti riconoscono inoltre che il corrispettivo di cui al presente articolo è afferente a prestazioni di lavoro e come tale non è imponibile ai fini IRAP.

ART. 10

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 31.12.2012 e non è tacitamente rinnovabile.

Le parti si riservano di rinnovare alla scadenza la presente convenzione previa adozione dei relativi atti da parte degli organi competenti.

In caso di verifica negativa dell'attività o di gravi inadempienze, il Comune di Dolo può decidere con effetto immediato la sospensione o la risoluzione della presente convenzione.

Altresi nel caso di mancato rispetto agli obblighi assunti dal Comune di Dolo, O.S.M.C. può decidere con effetto immediato la sospensione o la risoluzione della presente convenzione.

E' parte integrante della presente convenzione:

-Allegato A: Regolamento per l'accesso e la gestione del Progetto Sociale "Gruppo Appartamento".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Opera Santa Maria della Carità.

Il Presidente

Don Corrado Cannizzaro

Per il Comune di Dolo

La Responsabile Settore Servizi Sociali

dott.ssa Elisabetta Sedona



COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

Regolamento per l'accesso e la gestione del
Progetto Sociale
"Gruppo Appartamento"

INDICE

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Collocazione funzionale
- Art. 5 – Progetto di intervento
- Art. 6 – Personale addetto
- Art. 7 – Caratteristiche del Gruppo Appartamento
- Art. 8 – Prestazioni e servizi
- Art. 9 – Ammissioni
- Art. 10 – Criteri di priorità e lista d’attesa
- Art. 11 – Corredo ed effetti personali
- Art. 12 – Dimissioni
- Art. 13 – Rette e tariffe
- Art. 14 – Comportamento da mantenersi all’interno del gruppo appartamento

Art. 1 – Definizione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso al *Progetto Gruppo Appartamento* attivato dal Comune di Dolo nell'ambito di specifica programmazione, situato in un unico edificio, integrato con i servizi socio – assistenziali territoriali.
2. Il *Gruppo Appartamento* si connota come un progetto volto a dare una collocazione abitativa residenziale permanente o temporanea, e di supporto ai soggetti di cui al successivo art.2 del presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. Il *Gruppo Appartamento* si colloca all'interno della rete dei servizi socio-assistenziali predisposta dal Comune di Dolo ed è destinato alle persone singole, con disagio psicosociale, con limitata autonomia, bisognose di bassa protezione socio-sanitaria, residenti nei Comuni afferenti all'Az. Ulss 13.
2. Sono considerate *persone con disagio psico sociale* coloro per i quali è stato pensato un percorso socio – riabilitativo, oppure si trovano privi o con una scarsa rete familiare in grado di sostenere la loro situazione psico affettiva. Tali persone devono comunque avere capacità organizzative e un buon livello di autonomia.
3. Gli ospiti dovranno essere in numero massimo di quattro.

Art. 3 – Finalità

1. Il *Gruppo Appartamento*, è un progetto residenziale comunitario che ha lo scopo di:
 - garantire la domiciliarità;
 - migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del progetto, sollecitando azioni quotidiane di gestione di sé allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare atteggiamenti passivi e di delega;
 - prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo rapporti interpersonali e relazioni affettive, mutuo aiuto e collaborazione tra gli ospiti;
 - evitare o ritardare l'istituzionalizzazione garantendo alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, anche se in edificio differente dalla propria originale abitazione, con il supporto di un'assistenza qualificata ed integrata con altri servizi e con le risorse del territorio.

Art. 4 – Collocazione funzionale

1. Il Comune gestisce direttamente o concede a terzi la gestione del gruppo appartamento, nel qual caso il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente regolamento.

Art. 5 – Progetto di intervento

1. Il progetto si rivolge ai soggetti di cui al precedente art.2, che pur conducendo una vita parzialmente autonoma, necessitano di servizi di protezione e di supporto in un ambiente protetto.
2. I presupposti per l'accesso al *Gruppo Appartamento*, di cui al precedente art.2, sono accertati, in sede di UVMD, attraverso una valutazione congiunta da parte dell'assistente sociale responsabile del progetto, del medico di base, dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, nonché dal Dipartimento di salute mentale dell'Az. Ulss 13;
3. Non possono fruire di tale servizio coloro che presentano bisogni sanitari ed assistenziali complessi e risolvibili solo mediante una assistenza socio-sanitaria continuativa.

Art. 6 – Personale addetto

1. All'interno del gruppo appartamento opera:
 - personale addetto alle prestazioni di assistenza alla persona (operatori socio-assistenziali) con orario funzionale alla gestione dell'appartamento e per l'ottimizzazione delle persone coinvolte;
 - coordinatore del gruppo appartamento;
2. Presso il gruppo appartamento possono operare anche volontari, per consentire un maggior collegamento con l'ambiente esterno, per offrire stimoli ed opportunità diverse agli ospiti e per integrare e sostenere l'intervento delle figure professionali sopra indicate.

Art. 7 – Caratteristiche del Gruppo Appartamento

1. L'Appartamento è situato in via Dauli, al primo piano di un gruppo di appartamenti di proprietà del Comune di Dolo, in pieno centro. L'appartamento è dislocato su tre piani: piano terra con ingresso indipendente, primo piano con sala da pranzo e cucina, secondo piano con due camere da letto e un bagno.
2. L'appartamento è arredato con mobili che garantiscono comfort e sicurezza ed aiutano gli ospiti a sentire l'ambiente come domestico ed accogliente.
3. L'appartamento protetto rappresenta a tutti gli effetti la casa della persona ospite per cui è consentita:
 - a) la collocazione di elementi d'arredo e suppellettili, compatibilmente con gli spazi a disposizione, ritenuti familiari e quindi indispensabili per la persona ospitata, i quali dovranno comunque essere obbligatoriamente conformi alle normative vigenti;
 - b) l'accoglienza di visitatori temporanei, quali familiari ed amici per mantenere vive le relazioni interpersonali, che dovrà essere concordata con gli operatori.

Art. 8 – Prestazioni e servizi

1. Agli ospiti dell'appartamento protetto sono assicurate dagli operatori, nel rispetto dei piani assistenziali personalizzati e delle loro richieste, le seguenti prestazioni e servizi:
 - la vigilanza diurna ed interventi assistenziali programmati sulla base delle effettive necessità di ogni individuo;
 - l'organizzazione degli accessi al Dipartimento di Salute Mentale, in base agli accordi vigenti con l'Azienda USL, ed al medico di medicina generale;
 - l'organizzazione degli accessi da parte del personale sanitario del Dipartimento di Salute Mentale, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato;
 - il trasporto mediante personale in servizio nelle situazioni che lo richiedono, o con la collaborazione di associazioni di volontariato, per i soli residenti di Dolo; per gli ospiti residenti in altro Comune tale servizio dovrà essere garantito dal proprio Comune;
 - la gestione dei rapporti con i familiari ed il sostegno della rete amicale;
 - il segretariato sociale;
 - l'organizzazione di iniziative di socializzazione, ricreative e occupazionali, interne ed esterne alla struttura compatibilmente con le risorse a disposizione dei singoli soggetti e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Ammissioni

1. L'ammissione al progetto *Gruppo Appartamento*, avverrà previa valutazione del caso in UVMD, a cui parteciperà sempre l'Assistente Sociale responsabile del progetto *Gruppo Appartamento*, il coordinatore del *Gruppo Appartamento*, il Medico di Medicina Generale, il medico specialista per il caso e l'Assistente Sociale del comune di residenza del potenziale ospite;
2. L'Assistente Sociale responsabile del progetto "Gruppo Appartamento" successivamente, procederà, in collaborazione con il referente del caso:
 - al colloquio con il soggetto richiedente.
 - ad attribuire, per ogni domanda ricevuta e ritenuta idonea a conclusione dell'istruttoria, il punteggio della SVAMA "supporto della rete sociale" necessario per l'inserimento del soggetto richiedente nella graduatoria di accesso al Servizio, stabilito in base ai criteri di valutazione e priorità riportati di cui all'art. 10
3. L'ammissione può riguardare le seguenti diverse forme di inserimento:
 - a) a tempo indeterminato, per i soli cittadini residenti nel Comune di Dolo;
 - b) a tempo determinato;
 - c) accoglienza temporanea;L'inserimento effettivo (punti a e b) avverrà dopo un periodo di osservazione di tre mesi.
4. L'autorizzazione all'ingresso nell'appartamento viene rilasciata dal Responsabile del Settore Politiche Sociali, che espleta la funzione direzionale del progetto.

5. La domanda di ammissione al progetto, redatta su apposita modulistica predisposta dal competente Settore comunale, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, da un familiare o da altro soggetto, purché autorizzato o nominato tutore del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- scheda SVAMA;
- eventuale verbale di invalidità civile;
- certificato medico che attesti: l' idoneità a vivere in un alloggio comunitario, le patologie presenti e la terapia in atto, così come ogni altro referto medico utile per i servizi socio-sanitari che entrano in relazione con l'assistito;
- impegnativa di pagamento da parte del Comune di residenza;

Art. 10 – Criteri di priorità e lista d'attesa

L'inserimento nel *Gruppo Appartamento* comporta l'inclusione delle domande di accoglienza nella lista d'attesa redatta in ordine prioritario di arrivo e in applicazione dei criteri di seguito indicati:

1. Precedenza ai Residenti nel Comune di Dolo;
2. Mancanza di entrambi i genitori e di fratelli o sorelle;
3. Mancanza di un genitore;
4. Soggetto con entrambi i genitori di cui uno non autosufficiente;
5. Soggetto con entrambi i genitori e fratello convivente non autosufficiente;
6. Soggetto con situazione familiare problematica per disagio psico fisico e relazionale;
7. Soggetto con entrambi i genitori di età superiore ai 65 anni;
8. Soggetto con entrambi i genitori, di cui uno di età superiore ai 65 anni.

Con i medesimi criteri, dopo i residenti nel Comune di Dolo, vengono inseriti in Graduatoria gli utenti residenti nei Comuni afferenti all'Ulss 13.

La lista d'attesa viene riformulata all'arrivo di ogni nuova domanda.

Art. 11 – Corredo ed effetti personali

All'atto dell'accoglienza gli ospiti devono essere dotati di corredo personale da integrare nel corso della permanenza in relazione alle loro specifiche esigenze.

I medesimi possono, compatibilmente agli spazi disponibili, portare beni mobili personali, che la struttura provvederà ad inventariare.

Art. 12 – Dimissioni

1. E' prevista la dimissione di un ospite qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'ammissione ed in caso di perdita dell'autosufficienza tale da richiedere l'inserimento temporaneo o definitivo in strutture residenziali.
2. E' inoltre prevista la dimissione d'ufficio da parte del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Dolo in caso di assenza consecutiva e

ingiustificata per più di due mesi ed in caso di ripetuta violazione (tre volte) degli obblighi indicati all'art. 14 del presente Regolamento.

3. in entrambi i casi, di cui ai punti 1 e 2, la dimissione deve avvenire entro 15 giorni dalla data in cui è stata data comunicazione ufficiale (a mezzo nota scritta, fax, mail, ecc.) al Servizio Sociale del Comune di residenza della necessità di dimettere l'ospite.

Art. 13 – Rette e tariffe

1. Per gli ospiti non residenti nel Comune di Dolo il Comune di residenza dell'ospite è tenuto, previa stipula di una convenzione con il Comune di Dolo, al pagamento di una retta mensile fissa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, che comprende le seguenti spese, prestazioni e servizi di base:
 - l'utilizzo del *Gruppo Appartamento* e degli arredi interni, degli spazi comuni e dell'area esterna;
 - le utenze (acqua, riscaldamento, luce, ecc.);
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, degli arredi e delle attrezzature;
 - la fornitura di prodotti per l'igiene personale e degli ambienti;
 - le prestazioni assistenziali di base in via generale assicurate a tutti gli ospiti quali: la vigilanza diurna, dal lunedì al sabato, ad esclusione delle festività, sulle necessità degli ospiti, l'organizzazione dell'accesso al *Gruppo appartamento*, il tutoraggio per una buona convivenza
 - la gestione amministrativa del progetto e delle attività di socializzazione e tempo libero.
2. L'ospite sarà tenuto pure al pagamento delle tariffe, anch'esse fissate dal Comune e dovute per le ulteriori prestazioni accessorie ed aggiuntive richieste e regolarmente erogate quali:
 - l'acquisto di generi alimentari
3. La retta mensile intera, a carico dell'ospite, garantita per tramite del Comune inviante, deve essere versata presso la Tesoreria del Comune di Dolo entro la fine del mese successivo a quello di riferimento della retta medesima.
4. Gli ospiti, inseriti presso il G.A., residenti nel Comune di Dolo, sono tenuti al pagamento delle medesime tariffe stabilite per i non residenti; sarà cura del servizio sociale comunale effettuare adeguata istruttoria economica per valutare la capacità contributiva dell'ospite, mutuando i criteri stabiliti dalle "Linee Guida per l'inserimento di soggetti psichiatrici in Comunità alloggio e della compartecipazione alla spesa" approvate con delibera di C.C. n.57 del 30.07.2010, ed eventualmente concedere l'esenzione dal pagamento della retta.

Art. 14 – Comportamento da mantenersi all'interno del gruppo appartamento

1. Gli ospiti del gruppo appartamento sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

- garantire la buona convivenza con gli ospiti con cui si condivide l'appartamento;
- mantenere rapporti di buon vicinato;
- servirsi dei beni e degli spazi con diligenza, attenendosi alle indicazioni fornite dagli operatori;
- curare la pulizia e l'ordine dell'alloggio e rispettare i locali e gli spazi di uso comune;
- astenersi da trattenimenti troppo rumorosi o che possono arrecare disturbo o molestia; in particolare dalle ore 22 alle ore 7 gli ospiti dovranno evitare di arrecare disturbo ai vicini;
- avvisare il personale preposto in caso di assenza.

2. Devono evitare inoltre di:

- depositare nei luoghi di passaggio materiale ingombrante;
- detenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali comuni;
- fumare nello stabile;
- tenere animali domestici;
- stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili ed oggetti qualsiasi;
- far accedere al servizio persone estranee al di fuori della cerchia parentale;
- tenere alto il volume di radio e/o televisori durante le ore di riposo pomeridiano e notturno.

3. In caso di problemi, creati dagli ospiti, relativamente ai punti sopracitati, saranno tempestivamente avvisati i servizi sociali comunali di competenza, affinché adottino tutte le misure ritenute necessarie, in accordo con il coordinatore del Gruppo Appartamento, a ripristinare l'ordine e l'armonia del gruppo di conviventi.